

ACCORDO FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

TRA

La **Regione Basilicata**, con sede legale in Potenza (PZ) alla via Vincenzo Verrastro n. 4, C.F. 80002950766, in seguito indicata anche “Regione”, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore* _____ della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità

E

L'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (di seguito denominata **ARDSU**), nella qualità “*Beneficiario*” di con sede legale in Potenza alla via Nazario Sauro n° 85 – C.F. 96024370767, rappresentata legalmente dal Presidente *pro tempore* _____ del Comitato Paritetico di Amministrazione,

congiuntamente denominate “Le Parti”,

- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 agosto 2024, n. 506 avente ad oggetto “Articolo 3 Reg. 10 febbraio 2021 n° 1 – Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTA la D.G.R. n. 509 del 19/08/2024 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico”;

- VISTI i Regolamenti che disciplinano la Politica di Coesione per il periodo 2021-2027, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2021 con entrata in vigore dal 1° luglio 2021, ed in particolare:
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP);
- VISTA la Deliberazione del 22 dicembre 2021 n.78 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) avente ad oggetto: “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.94 del 22 aprile 2022;
- VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPA001) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- VISTA la Deliberazione del 22 dicembre 2021 n.78 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) avente ad oggetto: “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022;
- VISTA la Deliberazione del 2 agosto 2022, n.36 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) avente ad oggetto: “Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei FESR, FSE PLUS -2027. Presa d’atto” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2022
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n.352 avente ad oggetto: “Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027 (Fondi FESR e FSE+). Adempimenti” con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021–2027 della Regione Basilicata;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL che approva il “Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021- 2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Basilicata in Italia (CCI 2021IT16FFPR004);
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 1 febbraio 2023, n.47 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della sopra citata Decisione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 marzo 2023, n.116 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 134 del 10/03/2023
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 maggio 2023, n.252 con la quale la Giunta ha preso atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” – Criteri generali e Criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli Obiettivi Specifici del FSE+;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 giugno 2023 n.367 avente ad oggetto: Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT16FFPR004. Presa d’atto della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” – Criteri generali,

Criteri di selezione delle operazioni degli Obiettivi Specifici FESR e Criteri di selezione delle operazioni di Assistenza Tecnica FESR e FSE+;

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 giugno 2023, n.377 con la quale si approva il documento “PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027. Uffici Responsabili dell’Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 29 giugno 2023, n.387 che ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo predisposti dalla Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, quale Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+-2021-2027 nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PR Basilicata FESR FSE+-2021-2027 nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n.1060/2021 e n.1057/2021;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 31 luglio 2023, n.464 avente ad oggetto: “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 - Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n.105 del 24/02/2023”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.490 del 10 agosto 2023 avente ad oggetto: “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 – Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n.105 del 24.02.2023” – Rettifica errore materiale”;
- VISTO il Piano di Valutazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021 2027 approvato il 09/01/2024 ai sensi dell’art.9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.184 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto: “PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027. Uffici Responsabili dell’Attuazione. Modifica della D.G.R. n.377/2023”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.186 del 16/03/2024 di approvazione del “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione” - PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027;
- VISTA LA D.D. della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie n. 45 del 4 febbraio 2025, avente ad oggetto “PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 - approvazione del documento recante la “DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell’art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060” versione 2.0 e suo allegato, e del il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR/FSE+ versione 2.0 e suoi allegati;

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale N. 322 del 27/6/2025, avente ad oggetto "PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027 - Approvazione del documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060" versione 3.0 e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata versione 3.0 e relativi allegati";
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.322 del 27/06/2025, avente ad oggetto "PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027 Approvazione del Documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'Art. 69 par.1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. UE n.02021/1060" versione 3.0 e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata versione 3.0 e relativi allegati";
- VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025 , n. 66 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) Basilicata, approvato con DGR n.387 del 29.06.2023;
- VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 luglio 2021, n.540 "Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa per il trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 - ridefinizione modello organizzativo";
- VISTA La Legge 390/1991 e successive modifiche, recante "Norme sul diritto agli studi universitari";
- VISTA la Deliberazione n. 7 del 24/07/2025 del Comitato Paritetico di Amministrazione di ARDSU Basilicata, con cui sono state approvate le Linee guida e i criteri di assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio per l'anno accademico 2025/2026;

VISTO il “PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027”, recante la versione consolidata del Programma presentato nella sua versione definitiva inviata in data 23 febbraio 2026 (versione 3.4) ed i relativi allegati,

- Nota metodologica redatta ai sensi dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 1060/2021 (Allegato 3);
 - Relazione a supporto della Mid-term review redatta ai sensi dell’articolo 18 del Reg. (UE) n. 1060/2021 (Allegato 4);
- che include le modifiche al Programma approvate con Decisione C (2025) 4978 del 14/07/2025 FINAL;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1774 final del 18/03/2026 recante “*Modifica della decisione di esecuzione C(2022) 9766 che approva il programma “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la regione Basilicata in Italia*” di approvazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e relativo allegato, caricato su SFC nella sua versione definitiva in data 23 febbraio 2026 (versione 3.4), allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegati 1a e 1b);

VISTA la D.G.R. n. 131 del 02/04/2026 avente ad oggetto “Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1774 final del 18/03/2026 recante *Modifica della decisione di esecuzione C(2022) 9766 che approva il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita per la regione Basilicata in Italia* di approvazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e relativo allegato;

VISTA la D.G.R n° 191 del 28 aprile 2026 avente ad oggetto “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT16FFPR004. Presa d'atto dei Criteri di selezione delle operazioni riconducibili alle nuove priorit  FSE+ - Priorita N.19 STEP ESO 4.1 ed ESO 4.6; Priorita 20 Preparazione Civile ESO 4.7; Priorita 21 Decarbonizzazione ESO 4.7”;

CONSIDERATA

l’importanza strategica dell’operazione che concorre all’obiettivo specifico del Programma di rafforzare la partecipazione giovanile ai processi di istruzione, all’incremento del numero di giovani che conseguono titoli di istruzione superiore e al miglioramento del legame tra processi di istruzione e mercato del lavoro;

CONSIDERATO CHE

la Regione Basilicata, in attuazione della normativa statale e regionale vigente, individua nell'ARDSU il soggetto attuatore per la gestione delle borse di studio, dei servizi abitativi, della mensa universitaria e degli altri benefici connessi al diritto allo studio universitario;

RITENUTO necessario definire, mediante il presente accordo, le modalità di collaborazione tra la Regione Basilicata e l'ARDSU per il coordinamento, la programmazione, il finanziamento e la gestione degli interventi connessi all'erogazione delle borse di studio agli studenti universitari a basso reddito e meritevoli;

DATO ATTO che il diritto allo studio universitario è garantito dalla Costituzione Italiana e disciplinato da norme nazionali e regionali;

VISTA la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari", che disciplina gli interventi a favore degli studenti universitari, con particolare riferimento all'erogazione di borse di studio e ad altri benefici connessi al diritto allo studio;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, concernente la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario", che definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di borse di studio e interventi per il diritto allo studio;

VISTO il Decreto Ministeriale 1320 del 17 dicembre 2021), che definisce i criteri per l'assegnazione e l'importo minimo delle borse di studio su base regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative al diritto allo studio universitario;

VISTA la Legge Regionale della Basilicata 28 dicembre 2001, n. 36, recante "Norme per la promozione del diritto allo studio universitario", che disciplina gli interventi regionali a favore degli studenti universitari, tra cui l'erogazione di borse di studio, l'accoglienza, i servizi abitativi e altri benefici connessi;

VISTA la Legge Regionale della Basilicata 18 gennaio 2002, n. 2, istitutiva dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), ente strumentale della Regione Basilicata, competente per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario;

VISTE Le Linee guida approvate dal CPA con Deliberazione n. 7/2025 disciplinano i criteri di assegnazione delle borse e degli alloggi universitari, garantendo priorità a studenti meritevoli, con eventuale estensione ad altri soggetti in caso di disponibilità residua;

- VISTA la nota prot. n 180088 del 30 luglio 2025 avente ad oggetto “Borse di studio per studenti universitari a basso reddito e meritevoli. Comunicazione dell’ammissibilità al finanziamento del A”, con la quale l’Autorità di Gestione del Pr Basilicata FESR FSE + 2021/2027 ha manifestato la possibilità di finanziare le borse di studio per l’accesso allo studio universitario degli studenti iscritti presso l’Università degli Studi della Basilicata, a basso reddito e meritevoli, per il prossimo triennio (a.a. 25/26, a.a. 26/27 e a.a. 27/28) e per un valore complessivo di 9.000.000,00 €;
- VISTA la DGR 202500493 del 13.08.2025, avente ad oggetto “Pr Basilicata FESR FSE + 2021/2027 – Priorità 10 GIOVANI ESO 4.6 Azione 10.4.6.E - Selezione e approvazione del Progetto “Borse di Studio per gli studenti universitari a basso reddito e meritevoli”, e dello schema di Accordo A.R.D.S.U. Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
- VISTA La Nota trasmessa dall’ARDSU Basilicata in data 18 dicembre 2025 Protocollo della Direzione Generale per la Programmazione Economico-finanziaria e la gestione delle risorse finanziarie n° 316354, e avente ad oggetto “PR BASILICATA FESR FSE+ 2021/2027 – Progetto Borse studio per gli studenti universitari a basso reddito e meritevoli (CUP I31I25000290008). Richiesta integrazione fondi per l’anno accademico 2025/2026”, con la quale viene chiesto all’Autorità di gestione del Programma di ammettere a finanziamento sul Programma PR BASILICATA FESR FSE+ 2021/2027, all’interno del progetto approvato e di cui sopra, un’ulteriore spesa in borse di studio di € 965.509,90 per l’anno accademico 2025/2026;
- VISTA la DGR n. ____ del _____ con la quale:
- è stata disposta l’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027, Priorità 10 ESO 4.6 Azione “10.4.6.E - Concedere borse di studio e azioni di supporto per studenti a basso reddito meritevoli”, per l’anno accademico 2026/2027 per un importo pari € 3.570.898,47 avente ad oggetto il sostegno al diritto allo studio per gli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi della Basilicata, a basso reddito e meritevoli, mediante il riconoscimento di borse di studio e di cui alla scheda operazione allegata alla lettera “A” alla D.G.R in parola (Allegato “A”);
 - è stato approvato il presente schema di Accordo (Allegato B);

CONSIDERATO CHE

L'Accordo tra Regione Basilicata e l'ARDSU risponde all'interesse pubblico comune consistente per entrambe nello sviluppo e rafforzamento del sistema regionale diritto allo studio, al fine di promuovere la partecipazione giovanile ai processi di istruzione, all'incremento del numero di studenti che conseguono titoli di istruzione superiore e al miglioramento del legame tra processi di istruzione e mercato del lavoro;

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci tra la Regione Basilicata e l'ARDSU, identificate in epigrafe, per l'attuazione, gestione amministrativa e rendicontazione delle attività previste di cui alla DGR n. ____ del ____ di cui in premessa.
2. Il presente Accordo ha per oggetto il finanziamento, da parte della Regione Basilicata, di borse di studio per l'accesso agli studi universitari da parte degli studenti iscritti e/o in corso di immatricolazione all'anno accademico 2026/2027 in uno degli istituti dell'istruzione terziaria presenti in Basilicata e richiamati all'interno dell'Allegato A alla DGR n° _____ del _____ (Scheda operazione). Le borse di studio saranno assegnate nel rispetto degli importi e delle fasce approvate nelle Linee guida approvate per l'anno accademico 2026/2027 con Deliberazione n. 7 del 24/07/2025 dal Comitato Paritetico di Amministrazione di ARDSU Basilicata.
3. Le parti contraenti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi condivisi secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti, operando in ogni caso secondo i principi della massima diligenza e della leale collaborazione al fine di superare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere nel corso della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3 -Soggetti coinvolti

1. I Responsabili dell'Accordo saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza:

Per la Regione Basilicata l'Ufficio Responsabile di Azione è l'UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITA'-DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA', nella persona del Direttore Generale *pro tempore*;

Per l'ARDSU Basilicata, il Presidente *pro tempore* del Comitato Paritetico di Amministrazione

Le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sulle attività oggetto del presente Accordo e sugli ulteriori aspetti che si rivelassero di comune interesse, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Copertura finanziaria dell'Accordo

- La Regione Basilicata, per l'anno accademico 2026/2027 si impegna a finanziare con le risorse del PR Basilicata FESR FSE+ 2021/ 2027 Priorità 10 ESO 4.6 Azione 10.4.6.E complessivi **3.570.898,47 €**, secondo il seguente quadro economico:

Tipologia di spese	Importo in €
Costi diretti per borse di studio	3.337.288,28
Costi indiretti calcolati con tasso forfettario al 7% sulla base dei costi diretti ammissibili (ai sensi dell'opzione di semplificazione del costo prevista all'art. 54 lett. a) del Reg. UE 2021/1060)	233.610,17
TOTALE	3.570.898,45

- Per quanto concerne gli oneri finanziari relativi al finanziamento delle borse di studio per studenti universitari e di cui al presente accordo, gli impegni saranno assunti sui seguenti capitoli di bilancio del Programma Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 all'interno del Bilancio Regionale Pluriennale 2026-2028:

Capitolo	Descrizione capitolo	Quota di finanziamento
81247	PR Basilicata FSE 2021/2027. PRIORITA 10 GIOVANI OS 4.6- conseguimento livello d'istruzione superiore per i giovani -amministrazioni locali. (quota UE)	€ 2.337.710,57
81249	PR Basilicata FSE 2021/2027. PRIORITA 10 GIOVANI OS 4.6- conseguimento livello d'istruzione superiore per i giovani -amministrazioni locali. (quota stato)	€ 863.231,53
81251	PR Basilicata FSE 2021/2027. PRIORITA 10 GIOVANI OS 4.6- conseguimento livello d'istruzione superiore per i giovani -amministrazioni locali. (quota regionale)	€ 369.956,37
TOTALE		€ 3.570.898,47

Art. 5 – Descrizione delle attività

I destinatari delle borse di studio finanziate dal Fondo Sociale FSE+ saranno selezionati mediante procedura pubblica selezione e dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

- Merito scolastico/accademico
- Presenza di uno svantaggio economico (fascia ISEE/ISPE)
- prosecuzione degli studi accademici attraverso l'iscrizione e/o la prima immatricolazione per l'anno accademico 2026/2027 ad un corso di studi offerto dagli istituti di istruzione terziaria con sede in Basilicata ed elencati all'interno della scheda operazione par. "descrizione dell'operazione" (allegato A alla DGR n° ____ del ____).

Art. 6. Condizioni di attuazione e obblighi delle parti

1. L'ARDSU Basilicata si impegna a:

- 1.1 Espletare, mediante l'utilizzo di proprio personale, i compiti e le funzioni amministrative, finanziarie ed economiche connesse con le attività di cui alla scheda progettuale in oggetto;
- 1.2 individuare il responsabile amministrativo per la realizzazione di tutte attività amministrativo-contabili di cui al presente accordo nonché i responsabili di ciascun procedimento o sub-procedimento;
- 1.3 generare il CUP di progetto;
- 1.4 trasmettere attraverso il Sistema Informativo Sirfo la seguente documentazione:
 - 1.4.1 lo schema di avviso pubblico di selezione all'Ufficio Responsabile d'Azione per la sua preventiva approvazione
 - 1.4.2 l'elenco dei beneficiari delle borse di studio, unitamente alla copia dell'atto amministrativo di approvazione;
 - 1.4.3 le eventuali rinunce degli assegnatari delle borse di studio, ovvero la loro decadenza o cessazione;
 - 1.4.4 copia dei documenti di pagamento delle singole borse di studio (es. mandati di pagamento);
 - 1.4.5 entro i successivi 30 gg dal termine di legge nazionale previsto per la trasmissione della Certificazione Unica, copia delle CU rilasciate in favore di ciascun vincitore destinatario della borsa di studio;

- 2 Ai sensi del citato Reg. EU n.1060/2021 l'ARDSU è considerata Soggetto Beneficiario dell'operazione *de qua*, a valere sul PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, e pertanto è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:
- 2.1 assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'operazione finanziata, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste da questa formulate;
 - 2.2 assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali;
 - 2.3 assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di avvisi di selezione, di appalti, parità tra uomini e donne e non discriminazione, aiuti di stato, norme ambientali;
 - 2.4 garantire che le procedure di selezione e/o attuazione dell'operazione siano conformi a quanto definito nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;
 - 2.5 trasmettere la documentazione utile all'esecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo, garantendo la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati;
 - 2.6 garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;
 - 2.7 rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 387 del 29.06.2023. "PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo" e ss.ii.mm. e in particolare quelle in tema di rendicontazione delle spese per le operazioni selezionate attraverso Procedure concertative/negoziali;
 - 2.8 rispettare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'operazione previste dall'allegato IX -Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - 2.9 informare il pubblico sul sostegno finanziario dell'Unione ottenuto esponendo almeno un poster con le informazioni sul progetto (ai sensi degli obblighi di comunicazione di cui alla precedente numero in luogo facilmente visibile al pubblico, nonché attenersi a tutto quanto previsto all'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021 e suo Allegato IX;
 - 2.10 rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. Basilicata n° 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto "PR FSE FSE+ Basilicata 2021- 2027, Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione", nonché gli obblighi di comunicazione declinati nel brand book pubblicato su: Coesione Italia 21-27 | Brand Book 1.0 - Regione Basilicata;

- 2.11 assicurare l'osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con disabilità;
- 2.12 presentare le dichiarazioni di spesa e la rendicontazione delle attività, comprensive dei pagamenti, sul sistema informativo SIRFO entro il 30 novembre 2026;
- 2.13 rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario, previste dalle disposizioni attuative, in particolare fornire la documentazione ed i dati richiesti;
- 2.14 trasmettere tramite il sistema informativo SIRFO il monitoraggio fisico e finanziario del progetto nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 2.12;
- 2.15 rispettare le regole e gli adempimenti in tema di "Informazione e pubblicità" degli interventi previste dalle disposizioni attuative;
- 2.16 osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione amministrativa e finanziaria dell'operazione, ivi incluse quelle che obbligano all'inserimento dei riferimenti al finanziamento a valere sul PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027 su tutta la documentazione di spesa (giustificativi, contratti, erogazioni);
- 2.17 adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato alle attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
- 2.18 rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
- 2.19 rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del progetto nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
- 2.20 rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto di doppio finanziamento, massimali di costo, documentazione da esibire a giustificazione della spesa sostenuta ecc.) in coerenza con la normativa di riferimento;
- 2.21 attenersi a quanto previsto dall' art. 3 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Principio di necessità nel trattamento dei dati" nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di controllo della PA;
- 2.22 rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione;

- 2.23 garantire all'Amministrazione regionale la possibilità di effettuare i necessari controlli relativamente ai servizi oggetto del presente Accordo;
- 2.24 assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni;
- 2.25 assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all'avvio e durante la realizzazione dell'operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso previste dal sistema informativo;
- 2.26 riportare l'emblema dell'Unione e un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione, su tutte le misure di informazione e di comunicazione (documenti utilizzati per le procedure di selezione, conferimenti d'incarico, relazioni, ecc.);
- 2.27 mettere a disposizione i documenti richiesti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'Adg, dal RdA, dell'AdC, dell'AdA e di altri organismi di controllo, nonché ai funzionari autorizzati dalla Comunità e i loro rappresentanti);
- 2.28 conservare documentazione sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, conformemente al Regolamento (UE) 1060/2011;
- 2.29 adottare un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica delle operazioni finanziate, sulla base delle indicazioni fornite nel Manuale delle Procedure relativamente alla predisposizione del fascicolo di progetto, in modo da renderla facilmente consultabile da parte di soggetti preposti al controllo;
- 2.30 assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle competenze e della necessaria professionalità;
- 2.31 fornire, con l'ultima dichiarazione di spesa, dichiarazione con illustrazione delle misure adottate necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convenzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del progetto ed in particolare nell'accesso allo stesso;
- 2.32 restituire alla Regione le somme di denaro relative a spese ritenute, in sede di verifica della rendicontazione, non pertinenti e/o non ammissibili.

Art. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del contributo previsto per le borse studio per gli studenti universitari a basso reddito e meritevoli, avverrà subordinatamente all'inoltro dell'elenco definitivo dei vincitori assegnatari delle borse, e sarà liquidato in due tranches:
 - Una anticipazione del 70% dell'importo assegnato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari e previa trasmissione del relativo elenco;
 - Il saldo del 30% del contributo spettante a complemento delle attività, a fronte di specifica richiesta di rimborso e previa positiva verifica del rendiconto finale.
- 3 I versamenti dovranno essere effettuati mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica intrattenuto presso _____ - IBAN: _____, intestato all'ARDSU.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione ha durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 9 - Divieto di cumulo

1. Il Soggetto Beneficiario dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le stesse attività previste dall'operazione oggetto del presente Accordo.
2. In caso di accertata violazione di tale obbligo, l'Amministrazione regionale dispone la revoca del finanziamento e la risoluzione del presente Accordo.

Art. 10 – Monitoraggio

1. Il Monitoraggio sarà effettuato tramite gli applicativi informatici di monitoraggio e rendicontazione previsti dal Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 che finanzia l'Accordo (sistema informativo di monitoraggio), i cui relativi link di indirizzo web e credenziali di accesso saranno comunicati dall'AdG con successiva nota.
2. Le Parti si impegnano ad eseguire, con cadenza periodica (almeno semestrale) tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
3. Il Soggetto Beneficiario, ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'operazione per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria, entro 60 giorni decorrenti dalla conclusione del semestre oggetto di monitoraggio.
4. In ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta dell'amministrazione regionale, i dati di monitoraggio devono essere forniti dal comune capofila con immediatezza.

Art. 11 – Controlli

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Soggetto Beneficiario accetta le forme di controllo previste sulla correttezza e la regolarità della spesa dalle procedure di utilizzo dei fondi, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'intervento possa essere campionato per i controlli in loco.
2. La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento delle opere e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo. Tali verifiche non esonerano comunque il Soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa.

Art. 12 – Ritardi, inerzie ed inadempienze

1. Le parti possono risolvere il presente Accordo nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 15 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo P.E.C.. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione dell'accordo opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.
2. La Regione, a titolo esemplificativo, si riserva il potere di risoluzione e di chiedere la restituzione del contributo finanziario assegnato nel caso in cui il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente Accordo (ed in particolare agli obblighi previsti al superiore articolo 6) o a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
3. Lo stesso potere di risoluzione sarà esercitato dalla Regione ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
4. Nel caso di risoluzione, il Soggetto Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, fatto salvo il riconoscimento delle spese utilmente sostenute.
5. È facoltà, inoltre, della Regione utilizzare il potere di risoluzione previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto Beneficiario nell'utilizzo delle risorse assegnate.

Art. 13 – Recesso e risoluzione consensuale

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo per mutuo consenso, per gravi e motivate ragioni di interesse pubblico.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte via posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

2. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso di espletamento alla data di cessazione dell'Accordo, ai termini e alle condizioni ivi concordati tra le Parti, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
3. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente con il mutuo consenso delle stesse.

Art. 14 - Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione inerente al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e/o via mail.
2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento, via PEC e/o mail, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:
Regione Basilicata: PEC: dg.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it
PEO: dg_politiche.dviluppo@regione.basilicata.it

Soggetto Beneficiario: PEC: protocollo@pec.ardsubasilicata.it

PEO: info@ardsubasilicata.it

Art. 15 – Cause di revoca del contributo

1. La Regione procede alla revoca, parziale o totale del contributo dell'operazione qualora sia riscontrata una irregolarità. L'ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata per il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 sarà stabilita in base alle indicazioni degli orientamenti della Commissione Europea e di quanto previsto dal SI.GE.CO del PR FESR/FSE+ Basilicata 2021/2027.
2. La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui il Soggetto Beneficiario:
 - a. non abbia rispettato la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di acquisto di eventuali beni e servizi così come disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 e succ. mod.;
 - b. abbia sostenuto spese non ammissibili ai sensi dell'art. 63 reg. CE 1060/2021;
 - c. tenuto conto delle norme contabili nazionali, non mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative;

- d. non provveda a generare il CUP ed eventualmente il CIG;
- e. il Beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio sugli applicativi di monitoraggio, o registrino le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in relazione al Programma di finanziamento;
- f. non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento e dal presente accordo, dalle determinazioni dirigenziali dell'Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;
- g. non abbia rispettato gli obblighi previsti all'art. 6 del presente Accordo – Obblighi in qualità di Soggetto Beneficiario, ovvero nel caso in cui:
 - g.1) ricorrano le cause di revoca previste dal Regolamento UE 1060/2021 in materia di stabilità delle operazioni;
 - g.2) ricorrano cause di inadempimento di cui all'art. 12 del presente Accordo;
 - g.3) qualora dovesse essere accertata la violazione de divieto di cui al precedente art. 9.

Art. 16 - Regole di informazione e pubblicità

- 1. Il Soggetto Beneficiario è tenuto al rispetto delle regole di informazione e pubblicità secondo le indicazioni dei singoli fondi.
- 2. Nello specifico per gli interventi a valere sul Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027, il Soggetto Beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'operazione previste dall'allegato allegato IX - Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060
- 3. In particolare il Soggetto Beneficiario deve garantire:
 - a. che i partecipanti all'operazione siano stati informati del finanziamento del progetto a valere sulle diverse fonti finanziarie e, in particolare, debba specificare in tutti gli atti amministrativi, inclusa la documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito ecc.) e i documenti relativi all'operazione, il finanziamento assentito;
 - b. che tutte le misure di informazione e comunicazione riconoscano il sostegno dei fondi relativi all'operazione riportando il riferimento al fondo che la sostiene. Le indicazioni di cui al comma 2 valgono per ogni prodotto di comunicazione, ivi incluso pubblicazioni cartacee, digitali e multimediali, header e footer di siti Web, targhe per contrassegnare macchinari e oggetti fisici.

Art. 17 – Clausola di esonero responsabilità

1. Il Soggetto Beneficiario è l'unico soggetto responsabile della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, così come elencate al superiore art. 5, lett. b), ed è altresì unico responsabile in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi.
2. Il Soggetto Beneficiario solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione dei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dell'Amministrazione.
3. La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il Soggetto Beneficiario e terzi, fa capo in modo esclusivo al Soggetto Beneficiario, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
4. Il Soggetto Beneficiario è, in ogni altro caso e comunque, tenuto a risarcire l'Amministrazione dai danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo.

Art. 18 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
2. La Regione Basilicata opererà nella qualità di Titolare del trattamento ai sensi del GDPR (UE) 2016/679 e tratterà i dati personali forniti connessi alla gestione dell'operazione di cui al presente Accordo, nei termini e nelle modalità indicati nell'informativa che verrà resa ai destinatari dal Responsabile del Trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.
3. Per la Regione Basilicata, il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha già individuato quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore dell'Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università- Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Serv. alla Comunità. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui all'informativa che verrà resa.
4. Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'Accordo, il designato dal Titolare nomina, con specifico Atto che verrà sottoscritto a seguito di formalizzazione del presente Accordo, il Soggetto Beneficiario Responsabile per il trattamento dei dati personali;

5. Il responsabile esterno del trattamento tratterà i dati personali, anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 del GDPR, oggetto dell’Accordo attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare o suo Designato;
6. Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al GDPR, il responsabile esterno del trattamento dovrà: a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all’attuazione del presente atto convenzionale; b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento; c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; d) classificare analiticamente le banche dati di propria competenza ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni; e) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; f) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di competenza; g) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma, in particolare per quanto concerne la gestione della documentazione inerente le piattaforme informatiche realizzate; h) individuare e nominare, in forma scritta, le persone autorizzate al trattamento; i) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento; j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma; k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso; l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del GDPR; m) cancellare o restituire, su scelta del titolare del trattamento, tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti.
7. È fatto obbligo al Responsabile del trattamento, ai sensi del Reg. UE 2016/679, di richiedere il consenso agli interessati al trattamento dei loro dati personali e a fornire adeguata informativa a norma dell’art. 13 del Regolamento. In tale informativa dovrà essere rappresentato all’interessato che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione per le finalità previste dagli obblighi dai Reg. UE concernenti il FSE+ in materia di valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento dati. Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE+ della Regione per il tempo necessario alla conclusione e all’espletamento degli obblighi previsti dal progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
8. I dati acquisiti in esecuzione del presente Accordo potranno essere comunicati ad organismi, anche dell’Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che

beneficiano del sostegno del FSE +. Gli estratti dei dati saranno comunicati ad Enti e soggetti coinvolti nella gestione del FSE + nonché soggetti con i quali l'amministrazione ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico. Il contenuto di tali banche dati sarà, inoltre, utilizzato dall'amministrazione per effettuare ricerche anonime indagini statistiche e mailing list.

9. I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Designato per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
10. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Art. 19 - Registrazione

Il presente Accordo verrà repertoriato dagli uffici competenti della Regione Basilicata.

Art. 20 – Trasparenza

Le Parti si impegnano al rispetto dell'art. 23 del D. Lgs.n. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.

Art. 21 - Norme Applicabili

Il presente atto è regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Art. 22 - Rinvio

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 23 – Controversie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Il presente atto è sottoscritto, in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto confermato e sottoscritto

Per la. Regione Basilicata

Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità – _____

Firmato

per l'ARDSU Basilicata

Presidente del Comitato Paritetico di Amministrazione – _____

Firmato